



A tutti i nostri  
**Sigg. clienti**  
Loro sedi

**Oggetto: Rinvio operatività di Sistri ed obbligo di tenuta del registro per le imprese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.**

**1) SISTRI: PARTENZA A TAPPE**

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio è stato pubblicato il D.M. 26/05/2011 recante la "Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti".

In particolare, l'articolo 1 del decreto prevede il seguente calendario per il definitivo avvio di SISTRI:

Quando?	Chi?
<b>1° settembre 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di 500 dipendenti, compresi i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006;</li><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) del D. Lgs. 152/2006, che hanno più di 500 dipendenti (lavorazioni industriali, artigianali..ecc);</li><li>• imprese ed enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3000 tonnellate;</li><li>• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;</li><li>• commercianti ed intermediari di rifiuti;</li></ul>
<b>1° ottobre 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti, compresi i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006;</li><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) del D. Lgs. 152/2006 che hanno tra 251 a 500 dipendenti (lavorazioni industriali, artigianali..ecc);</li><li>• i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;</li></ul>
<b>2 novembre 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti, compresi i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006;</li><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) del D. Lgs. 152/2006 che hanno tra 51 a 250 dipendenti (lavorazioni industriali, artigianali..ecc);</li></ul>
<b>1° dicembre 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti, compresi i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006;</li><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) del D. Lgs. 152/2006 che hanno tra 11 a 50 dipendenti (lavorazioni industriali, artigianali..ecc);</li><li>• imprese ed enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3000 tonnellate;</li></ul>
<b>2 gennaio 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti compresi i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006;</li></ul>

Sistri sarà operativo dal 1° settembre anche per i soggetti interessati al trasporto intermodale marittimo e ferroviario e per i soggetti che hanno aderito facoltativamente a Sistri.

Si segnala che è prevista l'emanazione di un ulteriore Decreto Ministeriale con il quale saranno definite le soluzioni tecniche per i rallentamenti del sistema superiori a 3 minuti, una procedura alternativa nel caso in cui il SISTRI non individui il malfunzionamento che invece viene individuato dall'operatore, una procedura semplificata per i trasportatori che applicano il SISTRI ed acquisiscono i dati da produttori che ancora non applicano il sistema.

Dovrebbero inoltre essere introdotte sanzioni più lievi e graduali per il 1° semestre di operatività del sistema, rispetto a quelle introdotte dal Decreto Legislativo 205/2010.

**2) Obbligo di tenuta del registro per le imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Il D.M. 26/05/2011 rinviando al 1° settembre 2011 l'obbligo di operatività di Sistri per le aziende che facoltativamente vi hanno aderito, tra cui anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006, **sposta al 1° settembre p.v. anche l'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese che svolgono tale attività (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi) e che hanno scelto di non aderire a Sistri.**

Tale obbligo, la cui entrata in vigore è legata all'operatività di SISTRI, è stato introdotto dall'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

A disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Milano, 1 giugno 2011

  
Ri.eco srl